



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6839 del 25 settembre 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. D. Braga – Membro

Prof. M. Mori – Membro supplente

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Prof. Avv. F. De Santis - Membro

Relatore: Prof.ssa M. D. Braga

nella seduta del 7 luglio 2023, in relazione al ricorso n. 9474, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata violazione di obblighi informativi e delle regole di condotta in tema di valutazione di adeguatezza in relazione ad un'operazione di investimento in fondi comuni. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 21 giugno 2022, riscontrato dall'Intermediario in modo ritenuto non soddisfacente in data 12 agosto 2022, il Ricorrente ha presentato ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il Ricorrente dichiara di aver acquistato, in data 16 dicembre 2021, quote del fondo *BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation [ISIN: LU0249332619]* (in seguito “il Fondo”) per un importo di euro 20.000,00, come da proposta rivoltagli da un consulente assegnatogli dall’Intermediario (*Personal Financial Advisor*); proposta che prevedeva anche la vendita delle quote di un fondo detenuto in portafoglio e l’acquisto di quote di tre fondi, tra i quali quello oggetto di controversia, con rendimento “*collegato all’inflazione*”, e quindi esplicitamente raccomandato “*al fine di mantenere e possibilmente incrementare il capitale investito in quanto si prevedeva un aumento importante dell’inflazione a livello globale, aumento di inflazione che in effetti si è realizzato*”. Il Ricorrente aggiunge che, in tale occasione, veniva rassicurato sul basso livello di rischiosità dello strumento, con l’aspettativa di beneficiare del previsto aumento di inflazione; tuttavia, alla data di presentazione del ricorso, a dispetto del deciso incremento del tasso inflattivo, il Fondo risultava aver perso circa il 15,49% del suo valore (dopo solo 6 mesi il NAV era di 145,7 al 17 giugno 2022 con una perdita di euro 2.628,91 rispetto al NAV di acquisto pari a 167,75).

Ciò rilevato, il Ricorrente contesta che:

- il Fondo non poteva ritenersi un prodotto adeguato al suo profilo sulla base del questionario Mifid di riferimento, non coerente con un’operatività in fondi speculativi e derivati OTC, né con strumenti caratterizzati da leva finanziaria; nondimeno, il Fondo in lite sarebbe stato classificato come “*hedged*”, con investimenti anche in derivati, come indicato nella scheda presente sul sito dell’Intermediario convenuto;
- l’informativa prima della sottoscrizione delle quote del Fondo sarebbe stata carente e fuorviante. A tal proposito, evidenzia che nel riscontro al previo reclamo:
 - (i) l’Intermediario ha addebitato le perdite dei primi 6 mesi alle decisioni delle banche centrali di aumentare considerevolmente i tassi di interesse, strategia facilmente prevedibile e, nondimeno, non illustrata come un rischio per il rendimento del Fondo;
 - (ii) ha motivato la classificazione “*hedged*” con la strategia di copertura in euro dei sottostanti del Fondo “*e non da possibili collegamenti con fondi speculativi (Hedge Funds)*”; tuttavia, anche di questo aspetto il Ricorrente

non sarebbe stato informato, tanto da chiedersi perché non sia stato proposto “un altro fondo analogo (sempre *Inflation Linked* e sempre [ndr dello stesso emittente]) che non utilizzava questo particolare tecnicismo finanziario il quale è oggettivamente complicato da comprendere per un normale investitore”. Infatti, se fosse stato edotto del rischio di rialzo dei tassi e del suo funzionamento, non avrebbe di certo sottoscritto l’investimento. Nè, ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, può dirsi sufficiente la dichiarazione di presa visione della documentazione, dovendo l’intermediario dimostrare di aver “adempito nella loro effettività agli specifici obblighi informativi, avendo fornito al cliente tutte le informazioni necessarie per una valutazione, corretta e completa, delle caratteristiche dell’investimento, e per una scelta consapevole”.

3. Sulla base delle doglianze formulate, il Ricorrente conclusivamente chiede “la compensazione della perdita subita quantificabile in 2.628,91 euro oppure, in alternativa, la restituzione del capitale investito (20.000 euro) nella modalità ritenuta più idonea [dall’Intermediario]. L’importo di 2.628,91 euro è stato calcolato sulla base del NAV di acquisto pari a 167,82 e al NAV di 145,7 alla data del 17/6/2022 (data del reclamo [all’Intermediario]), considerando il numero di quote acquistate pari a 119,225”.

4. L’Intermediario si è costituito regolarmente, presentando controdeduzioni nell’ambito delle quali, preliminarmente, ricostruisce la vicenda riferendo che, in data 19 marzo 2015, il Ricorrente ha sottoscritto il contratto per la prestazione dei servizi di investimento, con contestuale apertura di rapporto di conto corrente e deposito titoli. In quella occasione, egli ha reso dichiarazioni in ordine alla corretta ricezione, attenta lettura, comprensione ed accettazione delle Condizioni Generali (parte integrante del contratto e consegnate unitamente a questo), nonché del Documento Informativo. Contestualmente, il Ricorrente ha rilasciato le informazioni sul suo profilo finanziario, dichiarando “di avere conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, di avere effettuato negli ultimi 5 anni operazioni di investimento in diversi strumenti finanziari (i.e.: obbligazioni ordinarie, obbligazioni subordinate, obbligazioni strutturate, titoli di stato, fondi comuni di investimento e Sicav, pronti contro termine, fondi chiusi, hedge funds e

*strumenti derivati), di tenersi informato sull'andamento dei mercati, nonché di 'perseguire un rendimento elevato, sopportando il rischio di una perdita media (Profilo bilanciato)'. Successivamente, il Ricorrente ha aggiornato le informazioni di riferimento, accedendo all'area riservata del sito, in diverse occasioni: "il 05/06/2016, il 18/04/2017, il 14/02/2022 ed il 12/04/2022". Nell'ambito di tale rapporto, il cliente odierno Ricorrente ha, inoltre, effettuato operazioni di investimento in diverse tipologie di strumenti finanziari: titoli obbligazionari, azionari, *certificate*, ETF e quote di fondi di investimento e, in data 16 dicembre 2021, su raccomandazione personalizzata dell'Intermediario, ha per l'appunto sottoscritto n.119,225 quote del Fondo, per un controvalore di Euro 20.000,00.*

Per quanto attiene agli aspetti di merito, l'Intermediario formula le seguenti argomentazioni difensive:

- con riferimento all'informativa precontrattuale, il Ricorrente ha impartito autonomamente l'ordine di acquisto, dopo aver ricevuto e letto il verbale di consulenza contenente la valutazione di adeguatezza del portafoglio ed il KIID del Fondo. A tal proposito: (i) vengono allegati i log informatici relativi all'accettazione della proposta e la dichiarazione di avvenuta lettura del verbale e del KIID contenenti il codice utente associato al Ricorrente. L'operazione è avvenuta attraverso la cosiddetta *web collaboration*, la "*procedura informatica che guida il cliente attraverso diversi passaggi obbligatori per poter, solo alla fine, decidere se procedere o meno con l'operazione di investimento*", prevedendo che il cliente debba prendere visione dei suindicati documenti prima di procedere e impartire autonomamente gli ordini, come avvenuto per il Ricorrente che ha confermato il tutto con il pin dispositivo; (ii) è allegata una demo che illustra i passaggi della procedura *de qua*; (iii) nella decisione 5242/2022 l'Arbitro ha già avuto modo di stabilire che la modalità di *web collaboration* si caratterizza quale procedura '*bloccante*', nel senso che il cliente deve necessariamente prendere visione dell'informativa disponibile per poter passare alla fase successiva; (iv) secondo consolidato orientamento dell'Arbitro, la consegna del KIID, anche con le modalità di messa a disposizione predisposte sulla piattaforma dell'Intermediario, è elemento idoneo a far ritenere validamente assolti gli obblighi informativi previsti

dalla normativa di settore; (v) nel KIID del Fondo in questione, redatto dalla società di gestione, c'è una sezione sui rischi nella quale veniva segnalato l'indicatore di rischio pari a 4, in una scala da 1 a 7, e chiarito che *“la categoria di rischio è giustificata dall'investimento prevalentemente in strumenti correlati ai tassi d'interesse. Si fa presente agli investitori che un aumento dei tassi d'interesse determina un calo del valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito e, più in generale, degli strumenti a reddito fisso”*, oltre ad essere illustrati gli altri rischi rilevanti (il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio operativo e di custodia ed il rischio su derivati);

- con riferimento all'asserita non adeguatezza del Fondo: (i) *in primis*, l'art.16, comma 2, delle Condizioni Generali in materia di valutazione di adeguatezza nell'ambito del servizio di consulenza, prevede che: *“La Banca effettua la valutazione di adeguatezza tenendo conto del Portafoglio del Cliente, (...) e delle informazioni da questo fornite con l'intervista MiFID di cui all'ultimo comma del presente articolo. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio”*; (ii) nel questionario aggiornato online in data 18 aprile 2017, a valere sul quale è stato effettuato l'acquisto in lite, il Ricorrente ha dichiarato, come propensione al rischio, di essere in grado di sopportare *“una media oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita significativi (Profilo Bilanciato)”*. Peraltro, le informazioni rilasciate erano state confermate al momento della sottoscrizione del contratto quadro (e riconfermate nei questionari compilati successivamente all'investimento *de quo*), quando il Ricorrente ha altresì dichiarato un orizzonte temporale superiore ai 60 mesi e una conoscenza media dei fondi. Peraltro, presso l'Intermediario aveva effettuato numerose operazioni in quote di fondi, come confermato dalle risposte fornite nei questionari compilati successivamente all'investimento in lite; (iii) dal verbale della consulenza risulta che il Fondo era uno strumento adeguato rispetto al profilo del Ricorrente, avendo tenuto conto del portafoglio complessivo e delle informazioni

rilasciate, nonché dell'operatività pregressa; (iv) il grado di rischiosità del Fondo attribuito dall'emittente era medio (4 in una scala da 1 a 7);

- con riferimento alla richiamata non appropriatezza dei fondi speculativi e derivati OTC, nell'evidenziare che il Ricorrente fa riferimento ad un documento datato 12 aprile 2022, ovverosia successivamente all'operazione oggetto di controversia, precisa che: (i) il Fondo è di tipo monetario e obbligazionario e non un *hedge fund* (quindi speculativo), come risulta dalla lettura del KIID; (ii) il termine *hedged* richiamato dal Ricorrente indica che il Fondo *“si pone quale obiettivo quello di limitare il rischio di cambio dell'esposizione valutaria del portafoglio del comparto rispetto alla loro valuta di riferimento mediante la copertura in valuta Euro”*, come illustrato nel prospetto informativo disponibile sul sito dell'emittente;

- con riferimento ad asserite carenze nella prestazione del servizio di consulenza, si tratterebbe di *“... un maldestro tentativo”* di addebitare alla Banca le perdite derivanti dall'investimento, a fronte del che viene evidenziato che nelle Condizioni Generali è espressamente indicato che *“le raccomandazioni fornite nell'ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative”*. Il servizio di consulenza, infatti, non configura un'ipotesi di obbligazione di risultato ma di mezzo (come stabilito anche dall'Arbitro in precedenti decisioni), esaurendosi il servizio con la comunicazione dell'esito della valutazione di adeguatezza ai clienti, che restano liberi di dare seguito o meno alla proposta. Nel caso in esame, il rendimento del Fondo ha risentito della situazione innescata dal conflitto russo-ucraino nel febbraio 2022 e dalla crisi energetica, con conseguente adozione di misure restrittive da parte delle banche centrali per far fronte alla crescente inflazione, *“mediante un'accelerazione al rialzo dei tassi d'interesse innescando così una nuova fase di debolezza nei mercati obbligazionari che ha penalizzato anche strumenti finanziari per definizione più prudenti quale quello in argomento”*, fatto non prevedibile al

momento della pianificazione del Ricorrente del ribilanciamento del portafoglio insieme al consulente. A tal proposito, viene evidenziato che il 16 dicembre 2021, ovvero il giorno successivo alla sottoscrizione del Fondo, la BCE dichiarava che i tassi sarebbero rimasti invariati *“a sostegno dell’obiettivo di inflazione simmetrico del 2%”*;

- con riferimento alla quantificazione del danno in euro 2.628,91, segnala che il Ricorrente detiene ancora in portafoglio le quote del Fondo e, quindi, il danno lamentato sarebbe, *“ad oggi, soltanto eventuale, mancando, in questo caso, il requisito dell’attualità”*. Inoltre, nel verbale di consulenza veniva raccomandato di mantenere l’investimento per un periodo minimo di oltre 60 mesi, di talché le valutazioni *“in merito alle performances del Fondo - che comunque non potranno attribuirsi alla Banca ma, piuttosto, alla relativa Società di gestione - risult(a)no inopportune”* allo stato attuale.

Conclusivamente, l’Intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso, dichiarandone la manifesta infondatezza.

5. Il Ricorrente ha replicato presentando deduzioni integrative nell’ambito delle quali fa presente che:

- nella memoria difensiva, l’Intermediario avrebbe fatto riferimento a numerosi documenti non firmati e quindi *“non utilizzabili nella attuale controversia”*. Più in dettaglio: (i) egli disconosce i diversi aggiornamenti del profilo, menzionati dal Resistente, che sarebbero stati effettuati accedendo all’area riservata del sito, atteso che i questionari *de quibus* non risultano *‘controfirmati’* né firmati digitalmente (servizio dell’Intermediario al quale ha aderito); né le relative modifiche risultano essere state oggetto di comunicazione via e-mail, non potendo quindi assicurare *“la storicità, la formalità, la tracciabilità e l’autenticità degli stessi”*. I documenti depositati in atti sono stati prodotti manualmente da documenti in formato *‘word’*; (ii) in modo analogo, per i documenti attestanti l’inserimento del pin ed i log informatici (dalla scarsa comprensibilità), *“non è dimostrabile l’autenticità né l’intelligibilità del contenuto se non da tecnici della banca stessa”*. Pertanto, l’unico documento contrattualmente riconosciuto da entrambe le parti e *“marginamente”* richiamato nella memoria è l’informativa raccolta nel contratto

quadro, nel quale è indicato un orizzonte temporale inferiore a 60 mesi, con una tolleranza al rischio di perdita *'media'*. Anche a voler concedere che siano stati effettuati gli aggiornamenti in questione, in ogni caso l'Intermediario ha riconosciuto come non appropriata l'operatività in derivati OTC e fondi *hedged*;

- l'acquisto contestato è stato effettuato mediante la procedura di *'web collaboration'*; tuttavia, nel sito non sono più disponibili i documenti informativi proposti e visualizzati durante la procedura, essendo consultabile solo un sommario della proposta: *"ciò significa che è praticamente impossibile per il sottoscritto capire a posteriori quali documenti siano stati effettivamente proposti prima della conferma di acquisto"*, atteso che il cosiddetto log di accettazione della proposta *"non evidenzia con certezza per quali documenti sia stata richiesta la lettura prima della accettazione, essendo il suddetto log incomprensibile e prodotto da una procedura informatica/manuale sotto il controllo solo della banca"*;
- a conferma dell'asserita carenza informativa, l'Intermediario non menziona la sezione del KIID nella quale sono descritti gli altri rischi diversi dal rischio tasso – *"non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio"* - *inter alia* il rischio derivante dall'investimento in derivati OTC e dall'utilizzo della leva finanziaria. Peraltro, dal prospetto informativo disponibile su un sito specializzato emergerebbe che la percentuale di capitale del Fondo investita in derivati OTC sarebbe pari al 57,99% del totale;
- a conferma della non corretta valutazione di adeguatezza della proposta, non risulterebbe che sia stata effettuata *"una valutazione affidabile della conoscenza e dell'esperienza del cliente tra cui, ad esempio, la sua capacità di comprendere i meccanismi che rendono il prodotto d'investimento «più complesso o rischioso"*, come previsto dagli Orientamenti ESMA in materia di appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini;
- con riferimento agli asseriti *"maldestri tentativi"* di addebitare all'Intermediario le perdite subite, viene evidenziato che in precedenza altri fondi proposti dall'Intermediario hanno avuto prestazioni persino peggiori di quello oggetto di controversia e che la raccomandazione in questione ha previsto l'acquisto di quote di altri fondi, dei quali uno ha subito perdite quasi del 30% del valore. Per questi

investimenti nulla è stato contestato. *“La doglianza è quindi riferita esclusivamente alla carenza delle procedure di adeguatezza e di informazione preventiva per [il Fondo]”* che, secondo il consulente, avrebbe fatto registrare rendimenti positivi essendo *‘agganciato’* all’inflazione, in un contesto prevedibile di aumento dei tassi di interesse, e per le cui perdite l’Intermediario adduce motivazioni relative agli scenari macroeconomici mondiali, oltre a sottolineare che la consulenza non comporta obbligo di risultati;

- con riferimento alla quantificazione del danno in euro 2.637,92 euro, *“come già evidenziato nel ricorso, in alternativa a tale importo si richiede la restituzione del capitale investito pari a 20.000 euro nelle modalità più idonee per [l’Intermediario]”*.

6. L’Intermediario si è avvalso della facoltà di presentare memoria finale per replicare quanto segue:

- con riferimento alla valenza probatoria dei report e delle estrazioni prodotte dai sistemi informatici interni, il requisito della *‘certificazione digitale’* non è previsto *ad probationem* da alcuna normativa. Inoltre, l’ammissibilità e rilevanza probatoria dei log informatici è *“oramai pacifica per costante orientamento dell’ACF”*. A tal proposito, nel rilevare che il Ricorrente si è limitato *“ad eccepire aspetti meramente formali delle evidenze prodotte, senza tuttavia mai disconoscere il contenuto che, pertanto, deve intendersi riconosciuto”*, viene precisato che: (i) i dati contenuti nei documenti trasmessi, asseritamente prodotti manualmente, sono archiviati in modo immodificabile nei sistemi dell’Intermediario; tali dati sono stati estratti in formato word/excel *“esclusivamente al fine della produzione in un formato intellegibile nel presente procedimento”* e successivamente convertiti in formato *‘pdf’* senza alcuna alterazione e manomissione; (ii) risulta dirimente l’orientamento dell’Arbitro che in molteplici decisioni ha riconosciuto la valenza probatoria delle estrazioni ed evidenze informatiche prodotte dall’Intermediario, atteso che, per evidenti ragioni di celerità, nel giudizio arbitrale caratterizzato da natura evidentemente sommaria e che si conclude con una decisione non vincolante per le parti, non si può disporre una consulenza tecnica volta a verificare la correttezza e fedeltà dei report e delle evidenze informatiche interne degli intermediari convenuti, anche in una

prospettiva di buona fede processuale, salvo che non sussistano elementi di segno contrario che facciano desumere in modo evidente una manomissione dei report da parte dell'intermediario, non foss'altro che per i profili di responsabilità, anche in termini di vigilanza a cui una condotta siffatta esporrebbe l'intermediario;

- con decisione 5242/2022 l'ACF ha precisato che *“La modalità c.d. di web collaboration... si caratterizza quale procedura ‘bloccante’, nel senso che il cliente deve necessariamente prendere visione dell’informativa disponibile per poter passare allo step successivo; dunque, con funzione bloccante laddove il cliente tenti di procedere senza aver prima aperto tutti i documenti elencati nella schermata. Il che è ciò che consta sia accaduto nel caso in esame. Inoltre, come da consolidato orientamento di questo Collegio, la consegna del KIID è ‘elemento idoneo a far ritenere validamente assolti gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore’ (...) e, dunque, neanche su questo fronte emergono comportamenti censurabili del resistente, nè sussistono elementi per revocare in dubbio che le modalità di messa a disposizione della documentazione contrattuale sulla propria piattaforma indicate dall’Intermediario siano state nel caso di specie quelle appena prospettate”*;

- con riferimento alla contestata impossibilità di visualizzare nell'archivio del sito la documentazione consultata all'epoca della sottoscrizione della raccomandazione, viene precisato che la normativa vigente prevede che l'intermediario consegni l'informativa precontrattuale (il KIID) e garantisca la coerenza degli investimenti proposti con il profilo dell'investitore. Nel caso in esame, *“Il KIID ed il verbale di consulenza, che il cliente deve necessariamente visualizzare per procedere con la sottoscrizione, vengono messi a sua disposizione in formato PDF (i.e. su supporto duraturo), in un formato, cioè, idoneo alla stampa e/o archiviazione (a cura del cliente). In ogni caso il KIID, nella sua versione aggiornata, è sempre consultabile nell'area riservata del sito”*;

- sono da ritenersi inconferenti le contestazioni relative all'asserita mancata presa visione della sezione del sito *'Help'* e del prospetto informativo del Fondo, trattandosi di documentazione trasmessa al fine di dimostrare che l'Intermediario non colloca hedge funds e di chiarire cosa si intende con il termine *'hedged'*. In

ogni caso, gli obblighi informativi a carico dell'intermediario collocatore, come nel caso in esame, sono assolti con la consegna del KIID, come già evidenziato; mentre l'Intermediario è carente di legittimazione passiva per le contestazioni relative alla predisposizione e al contenuto del KIID nonché alla gestione del Fondo, che dovrebbero, quindi, essere indirizzate alla Società di Gestione del Fondo. Ad ogni buon conto, viene ribadito che il Fondo *de quo* non è un *hedge fund* e che il termine *hedged* indica l'obiettivo di limitare il rischio di cambio mediante la copertura in valuta euro, tanto che il Fondo non è disciplinato dalla Direttiva per i fondi di investimenti alternativi, bensì dalla Direttiva sui Fondi del 2009 che regola anche l'utilizzo dei derivati;

- il livello di rischio del Fondo indicato nel KIID, come previsto dalla direttiva UCITS, si calcola in base al livello di volatilità annualizzata del Fondo e, quindi, *“in base a criteri diversi da quelli supposti dal Ricorrente”*;

- la schermata del sito specializzato, *“(impropriamente denominata prospetto)”* non indica una esposizione del Fondo su derivati superiore al 50% nel novembre 2022; bensì indica una variazione della composizione del Fondo;

- con riferimento alla valutazione di adeguatezza, viene ribadito che non si tratta di un *Hedge fund* né di un *CFD* e che il documento richiamato nel ricorso fa riferimento al perimetro degli strumenti valutati non appropriati sulla base delle informazioni rilasciate il 12 aprile 2022, quindi, successivamente alla data di sottoscrizione del Fondo (16 settembre 2021); conseguentemente, sono inconferenti i richiami alle sentenze, decisioni e Orientamenti ESMA, che sono applicabili agli investimenti in prodotti ad elevata complessità o rischio nell'ambito dei servizi di investimento esecutivi;

- come indicato nel KIID, *“Il Fondo mira ad aumentare il valore del patrimonio nel medio termine”*, ovverosia, secondo i criteri dell'Intermediario, in un orizzonte temporale di 18 mesi, quindi compatibile con l'orizzonte temporale dichiarato nel questionario del 2017 (e confermato anche successivamente), nonché con l'età anagrafica.

DIRITTO

Esaminata la documentazione agli atti, il Collegio si esprime nei termini di seguito rappresentati.

Deve ritenersi, anzitutto, non controverso il fatto che il Ricorrente abbia acquistato le quote del Fondo in regime di consulenza, mediante la procedura informatica di cosiddetta *web collaboration*, in merito alla quale, come evidenziato dall'Intermediario resistente, quest'Arbitro ha già avuto modo di pronunciarsi per quanto concerne le modalità di consegna dell'informativa precontrattuale, nel senso che *“La modalità c.d. di web collaboration, per come rilevabile in base alla documentazione prodotta, si caratterizza quale procedura ‘bloccante’, nel senso che il cliente deve necessariamente prendere visione dell’informativa disponibile per poter passare allo step successivo, dunque con funzione bloccante laddove il cliente tenti di procedere senza aver prima aperto tutti i documenti elencati nella schermata. Il che è ciò che consta sia accaduto nel caso in esame”* (cfr decisione n.5245 del 31 marzo 2022).

Così ragionando, non può che ritenersi congruamente dimostrato che l'Intermediario abbia messo a disposizione il KIID prima che l'odierno Ricorrente procedesse, autonomamente, ad effettuare l'operazione in questione. A tal proposito, giova rammentare che, secondo consolidato orientamento di questo Collegio, la dichiarazione con la quale l'investitore conferma di aver ricevuto, letto e compreso il KIID prima di effettuare l'operazione è idonea attestazione dell'adempimento degli obblighi informativi precontrattuali da parte dell'Intermediario.

Per quanto attiene alla doglianza circa la non adeguatezza del Fondo rispetto al profilo del Ricorrente, dalle evidenze in atti emerge la conferma di quanto dedotto dall'Intermediario, ovverosia che:

- il Fondo in questione non è un fondo speculativo, in quanto classificato come *'fixed-income'*, che investe oltre il 90% del capitale in titoli di Stato di lungo periodo ed ha una componente di investimenti in derivati pari allo 0,51%. Nel prospetto informativo depositato in atti, risulta confermato che il Fondo nella sua denominazione presenta sì il termine *'hedged'* ma in quanto ha *“come obiettivo la copertura del Rischio di cambio dell'esposizione valutaria del portafoglio del*

comparto rispetto alla loro Valuta di riferimento. In caso di variazioni del valore patrimoniale netto del portafoglio e/o nell'eventualità di sottoscrizioni e rimborsi, la copertura sarà utilizzata per quanto possibile all'interno di un intervallo specifico (in caso di mancato rispetto di tali limiti in alcuni momenti, si provvederà a un riadeguamento della copertura). Ne consegue che non è possibile garantire la completa eliminazione del rischio di cambio”.

Infine, sulla base delle informazioni fornite dal Ricorrente nel questionario compilato nell'aprile 2018 e, ancor più, tenendo conto della sua operatività pregressa, attestativa di una pluriennale esperienza di investimenti in quote di fondi e azioni di sicav anche Extra-UE e in valuta estera, emerge un quadro informativo che induce conclusivamente a ritenere l'investimento qui controverso adeguato al profilo del cliente, come anche immune da censure l'operato del resistente.

Ciò rilevato, il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di ristoro formulata da parte attorea.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi